ALLEGATO "A" AL N. 10052/7264

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1

È costituita un'associazione denominata "STILL I RISE Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "STILL I RISE A.P.S.".

L'associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del d.lgs. 117/2017 e della normativa civilistica vigente.

Articolo 2

L'associazione ha piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale, è indipendente da enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro ed ha sede legale nel comune di Roma.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del consiglio direttivo.

Articolo 3

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località.

Articolo 4


La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 5

L'associazione, neutra politicamente e confessionalmente, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, e con finalità di solidarietà internazionale attraverso l'assistenza umanitaria, opera senza scopo di lucro, anche indiretto, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della 1. 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla 1. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/3/2003, n. 53 e successive modificazioni;
- g) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Gen Producede



In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- * promozione e protezione dei diritti dei minori in Italia e in ogni parte del mondo. L'associazione opera in particolare nel settore della cooperazione in favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, dell'assistenza psicologica, sociale, pedagogica e sociosanitaria, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso ai bambini che vivono in condizioni disagiate o di emergenza;
- * promozione di una cultura di pace e di solidarietà, anche attraverso il coordinamento e l'attività dei volontari sul territorio;
- * promozione e affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione;
- * educazione di minori svantaggiati o in fuga dai conflitti, all'interno di strutture organizzate che ospitino minori disagiati;
- * protezione dei minori assegnati ai centri di migrazione e strutture di accoglienza;
- * promozione, in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale, di ogni iniziativa volta ad incrementare una più diffusa coscienza del valore dell'istruzione, della pedagogia e della formazione attraverso una puntuale conoscenza delle strategie educative e delle tecniche pedagogiche innovative sperimentate nelle nostre scuole internazionali;
- * promozione di collaborazioni con Amministrazioni pubbliche, Associazioni od Enti pubblici e privati, promuovendo progetti di formazione scolastica ed extra-scolastica, per personale scolastico e non, finalizzata alla:
- formazione e condivisione delle strategie didattiche e metodologiche sperimentate nelle nostre scuole internazionali;
- formazione di metodologie e attività laboratoriali atte a migliorare gli aspetti formativi dell'apprendimento;
- formazione di strategie di apprendimento in linea con le più moderne ricerche accademiche internazionali;
- formazione di strategie volte ai bisogni individuali e sociali dello studente che mirano ad un maggior benessere scolastico e successo educativo;
- formazione dell'inclusione scolastica e sociale finalizzata alla riduzione del livello di dispersione scolastica.

L'associazione potrà svolgere anche attività di advocacy rivolte alla testimonianza e alla diffusione dei principi umanitari, al reclutamento degli operatori umanitari, nonché ogni altra attività di sensibilizzazione istituzionale come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, incontri, dibattiti, seminari, produzione e pubblicazione di strumenti di comunicazione adeguati, redazione di libri, di riviste o bollettini cartacei o elettronici di carattere informativo e ogni altro mezzo idoneo, nonché di strumenti comunque utili alle finalità istituzionali.

Articolo 6

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, a condizione che dette diverse attività siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione potrà svolgere anche attività rivolte alla raccolta di fondi per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d.lgs. 117/2017.

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E PERSONALE Articolo 7

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati o di terzi.

Tutti i volontari devono essere iscritti nell'apposito registro dei volontari.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal consiglio direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'assemblea.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.


I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può anche avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del d.lgs. 117/2017 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 dello stesso decreto; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

PATRIMONIO

Articolo 8

Il patrimonio minimo dell'associazione è costituito da una somma liquida e disponibile ovvero da beni diversi dal denaro non inferiore a 15.000 (quindicimila) euro. Quando risulGen Galeale



ta che il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito per legge, si deve senza indugio provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta o la fusione o lo scioglimento dell'associazione stessa.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali donazioni, legati, liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'associazione. Il patrimonio dell'associazione è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'associazione stessa, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) il reddito da patrimonio;
- b) i contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi da organismi nazionali e internazionali e da parte di quanti, condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- d) le entrate derivanti da convenzioni;
- e) i beni mobili ed immobili che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo;
- f) le oblazioni, donazioni, lasciti che pervengono da persone fisiche e giuridiche che possano essere accettati nel rispetto dei principi ispiratori dell'attività di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017;
- g) i contributi, sussidi, elargizioni da parte dei privati cittadini, società, enti pubblici e privati;
- h) le attività finanziarie derivanti dall'organizzazione di manifestazioni;
- i) i fondi pervenuti da raccolte pubbliche ex art. 7 del. d.lqs. 117/2017;
- j) le entrate derivanti dalle quote associative annuali degli associati;
- k) i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'attività di interesse generale prestata, purché adeguatamente documentate;
- 1) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dei commi 1 e 2, art. 85 del d.lgs. 117/2017;
- m) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- n) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
- o) qualsiasi altra entrata che possa concorrere all'aumento patrimoniale in linea di rigida coerenza con le politiche di raccolta fondi dell'associazione.

Il consiglio direttivo provvederà all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'associazione, nel rispetto degli scopi sociali; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Articolo 9

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal consiglio direttivo il bilancio preventivo per l'anno successivo, che verrà ratificato dall'assemblea che approverà il bilancio consuntivo redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del d.lgs. 117/2017 e il bilancio sociale dell'anno precedente redatto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 117/2017, entrambi da depositarsi ai sensi dell'art. 48, comma 3, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 10

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:


- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, previa apposita richiesta all'organo competente con preavviso minimo di quindici giorni; la presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal consiglio direttivo.

SOCI

Articolo 11

Fanno parte dell'associazione con la qualità di associa-

per fraction



ti tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono le finalità e sostengono le attività dell'associazione stessa e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

In particolare, possono essere associati dell'associazione:

- a) persone fisiche che intendono parteciparvi in quanto ne condividono la finalità e lo scopo;
- b) altre associazioni di promozione sociale che, condividendo i valori dell'associazione ed accettandone lo statuto, si impegnano a contribuire alla sua crescita, visibilità, qualità, al perseguimento degli obiettivi statutari e al sostegno delle attività istituzionali;
- c) altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale che abbiano la qualità di associate.

Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente.

Se nel corso della vita associativa il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e integrare il numero entro un anno.

Sono ammessi a far parte dell'associazione coloro che, in possesso dei requisiti sopra menzionati, ne facciano richiesta scritta al consiglio direttivo, con le modalità indicate nel successivo art. 13, e che ottengano risposta positiva. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 12

I membri dell'associazione si distinguono in:

- a) soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- b) soci ordinari: sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione e ne promuovono le iniziative socioassistenziali;
- c) soci onorari: sono coloro che si sono distinti per particolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'associazione.

Articolo 13

La qualifica di socio ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al consiglio direttivo dell'associazione. Tale domanda di iscrizione deve recare l'indicazione degli estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, del soggetto richiedente, al fine di ricevere le comunicazioni sociali, oltre all'indicazione dei requisiti di ammissione di cui all'art. 11. La delibera di ammissione, assunta

Gen Placeal

nel rispetto dell'applicazione di criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'associazione, deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura del consiglio direttivo, nel registro degli associati istituito ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 117/2017. In caso di rifiuto dell'ammissione, il consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. L'eventuale rigetto deve essere motivato e, in tal caso, chi ha presentato la domanda di ammissione può richiedere che sulla domanda stessa si pronunci l'assemblea.

La nomina a socio onorario viene deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.

Articolo 14

Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, come proposta dal consiglio direttivo, e a contribuire alle attività dell'associazione.

La quota associativa non è in ogni caso ripetibile.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato.

La qualità di associato si perde per:

- recesso, da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo; il recesso ha efficacia dal momento del ricevimento della comunicazione;
- esclusione, deliberata dal consiglio direttivo, per i seguenti accertati motivi: (i) comportamenti dell'associato che arrechino pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione; (ii) svolgimento di attività incompatibili con le finalità e lo spirito dell'associazione; (iii) inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi dell'associazione; (iv) reiterato mancato pagamento della quota associativa annuale. Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'assemblea.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 15

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
 - il presidente del consiglio direttivo;
- l'organo di controllo, se nominato.

Ai componenti gli organi dell'associazione possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle loro funzioni; ai medesimi possono essere erogati compensi nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

ASSEMBLEA

Articolo 16

L'assemblea degli associati è composta dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci onorari.

L'assemblea degli associati rappresenta l'universalità

degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità col presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Hanno diritto di intervento e di voto nell'assemblea tutti gli associati che alla data della riunione siano iscritti nell'apposito registro e, in regola con il versamento della quota associativa annuale, non abbiano presentato comunicazione di recesso e per i quali non sia stato emesso provvedimento di esclusione.

Ogni associato ha diritto ad un voto. In caso di assenza o impedimento, l'associato potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta o in formato elettronico, ad altro associato.

Nel caso in cui l'assemblea degli associati fosse composta da meno di cinquecento membri, ciascun associato potrà essere portatore di tre deleghe di voto, sia in sede ordinaria che straordinaria; qualora l'assemblea degli associati fosse composta da più di cinquecento membri, ciascun associato potrà essere portatore di due deleghe di voto, sia in sede ordinaria che straordinaria.

È ammessa la partecipazione all'assemblea degli associati mediante mezzi di telecomunicazione, nonché il voto elettronico o per corrispondenza, mediante lettera, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altro software nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 del d.lgs. 117/2017. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura di ciascun esercizio, l'assemblea si riunisce per l'approvazione della "Relazione di Missione" sulle attività presentata dal presidente, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale presentati dal consiglio direttivo, per la ratifica del bilancio preventivo approvato dal consiglio medesimo e per la presentazione e votazione delle mozioni presentate dagli associati, nonché per esercitare le ulteriori competenze previste dal successivo art. 19 del presente statuto. L'assemblea straordinaria si riunisce per le delibere inerenti alle modifiche statutarie, per le delibere inerenti allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per esercitare le ulteriori competenze previste dal successivo art. 19 del presente statuto.

I lavori dell'assemblea sono presieduti dal presidente dell'assemblea, nominato dall'assemblea stessa, che ne stabilisce anche i compiti e le responsabilità.

In prima convocazione l'assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Per le modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno i tre quinti degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria o straordinaria sono valide ove risultino adottate con la maggioranza dei voti degli associati presenti. In caso di parità di voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta. ----Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti il consiglio direttivo, questi ultimi non partecipano al voto per evitare un conflitto d'interesse.

Articolo 17

L'assemblea degli associati è convocata dal presidente dell'associazione mediante avviso affisso nella sede sociale e inviato agli associati per posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione, specificando la data, l'ora, la sede dell'incontro e le materie da trattare. In caso di urgenza, l'assemblea degli associati è convocata con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

Articolo 18

Ogni socio ordinario, fondatore o onorario, che non sia moroso nel versamento della quota associativa, ha diritto a un voto.

Articolo 19


Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione della "Relazione di Missione" sulle attività presentata dal presidente;
- b) l'approvazione del bilancio sociale e del bilancio consuntivo, il quale dovrà essere accompagnato dalla relazione dell'organo di controllo;
- c) la ratifica del bilancio preventivo, approvato dal consiglio direttivo;
- d) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'associazione;
- e) la decisione sulle mozioni presentate dagli associati;
- f) la nomina e la revoca dei componenti il consiglio direttivo;
- g) la nomina e la revoca dei componenti l'organo di controllo;
- h) la nomina del presidente dell'assemblea;
- i) l'ammissione dei nuovi associati;
- j) ogni altro adempimento che non sia stato demandato per legge o per statuto alla competenza di altro organo associati-

Spetta all'assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e dell'associazione;
- c) la nomina dei liquidatori;





d) la devoluzione del patrimonio residuo.

Le competenze dell'assemblea non sono delegabili salvo indicazioni di attuazione pratica nei confronti del consiglio direttivo.

Articolo 20

Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO - AMMINISTRAZIONE

Articolo 21

L'associazione è amministrata dal consiglio direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

I membri sono eletti dall'assemblea degli associati. Il consiglio resta in carica per tre anni.

Articolo 22

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti un presidente e un vicepresidente.

Articolo 23

Il consiglio direttivo è convocato, con avviso scritto inviato almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, dal presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'associazione. Il consiglio, in caso di necessità ed urgenza, può essere convocato con preavviso di 2 (due) giorni per telegramma o attraverso altro mezzo telematico. In ogni caso il consiglio direttivo delibera validamente quando vi intervengono, in proprio o per delega, tutti i suoi componenti.

Il consiglio si riunisce, anche in teleconferenza, almeno una volta l'anno, entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine all'approvazione della bozza del bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare delle quote sociali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

La mancata partecipazione di un consigliere alle sedute del consiglio direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l'automatica decadenza dalla carica di consigliere. Il consiglio direttivo deve dare atto di tale circostanza alla prima riunione utile.

Articolo 24

Il consiglio direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'associazione in conformità a quanto deliberato dall'assemblea degli associati. Il consiglio direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con la maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il consiglio direttivo propone all'assemblea degli asso-

ciati:

- a) le domande di ammissione all'associazione da parte degli aspiranti associati;
- b) la decisione in merito all'esclusione degli associati;
- c) le modifiche statutarie;
- d) lo scioglimento dell'associazione.

Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o categorie di atti.

Articolo 25

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al presidente spetta, inoltre:

- a) convocare l'assemblea degli associati, convocare e presiedere il consiglio direttivo nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

La firma del vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Nell'ambito dei propri poteri, il presidente può altresì conferire procura speciale ad altri soggetti per lo svolgimento di singoli atti o categorie di atti.


Qualora venga a mancare in maniera permanente l'opera del presidente, per dimissioni o altro, esso verrà sostituito dal vicepresidente fino alla data della successiva adunanza del consiglio direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE - SCIOGLIMENTO Articolo 26

L'organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 dello stesso decreto.

L'organo di controllo è costituito da componenti nominati, anche tra associati, dall'assemblea degli associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità, che non abbiano rapporti di lavoro dipendente o di consulenza con l'associaGullallal



zione, nel pieno rispetto dell'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo, nella sua prima riunione, nomina il presidente, regolarmente iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

I componenti l'organo di controllo che non siano associati partecipano di diritto all'assemblea degli associati senza diritto di voto e tutti assistono alle adunanze del consiglio direttivo.

L'organo di controllo potrà curare la variazione dei capitoli di spesa del preventivo finanziario, già ratificato dall'assemblea degli associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite, ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

I componenti l'organo di controllo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti; in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 27

L'organo di controllo ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale. L'organo di controllo potrà altresì accertare la consistenza di cassa, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 28

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire su proposta del consiglio direttivo e con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, solo in presenza del voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. 117/2017, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa del terzo settore operante in identici o analoghi settori cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 117/2017.

Articolo 29

Per quanto non previsto, valgono le norme tempo per tempo vigenti e i principi generali dell'ordinamento giuridico. Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Roma, li 24 luglio 2023.